

ALLEGATO 4 BIS

SCHEMA DI CONTRATTO (CONDIZIONI SPECIALI)

SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE SUI CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE PER ISTAT – EDIZIONE 2

ID 2205



Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**
- Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere**
- Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi**
- Articolo 7 S: Garanzie**
- Articolo 8 S: Subappalto**
- Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio delle indagini**
- Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate**
- Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste**
- Articolo 12 S: Servizi connessi e strumentali**
- Articolo 13 S: Verifica di conformità e quota sospesa**
- Articolo 14 S: Penali e rilievi**
- Articolo 15 S: Corrispettivo**
- Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione**
- Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 19 S: Nomina Responsabile del trattamento - istruzioni**
- Articolo 20 S: Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012**

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva**
- Articolo 11 G: Recesso**
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 14 G: Subappalto**
- Articolo 15 G: Foro esclusivo**
- Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, in persona del _____ e legale rappresentante, Dott./Dott.ssa _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Committente**" o "**ISTAT**")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2018 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dell'Impresa ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per l'ISTAT edizione 2;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'articolo 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 809134551F;
- g) le attività oggetto del Contratto non danno origine a richieste da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni come valutata da ISTAT, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico e relativi allegati; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI" Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore; *<eventuale, l'Allegato VII, il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
per la Committente si intende ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica;
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico e relativi allegati" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizio di conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 14.100 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine sui Consumi Energetici;
 - b) Servizi connessi e strumentali all'indagine Consumi energetici delle famiglie per un massimo di 2 canoni.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nella relativa appendice e Allegati;
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 S "Penali e rilievi". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. < *Eventuale* Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali>.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate, come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le



modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.

5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica nel rispetto dei requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico stesso.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
8. Il nominativo del Responsabile di Progetto, il quale assume il ruolo di referente del Fornitore per tutte le attività previste dal presente Contratto, è il dott._____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 6 mesi decorrenti dalla "Data di avvio" delle attività.
2. La Committente, anche per la finalità di cui al comma precedente, si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, su richiesta della Committente nell'ultimo mese di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del



contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica



amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

7. L'Impresa si impegna altresì a rispettare i CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggio di nuove attrezzature.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. L'Impresa si obbliga ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 24 bis comma 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 143, relative alla iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 da parte degli operatori economici "che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali". ISTAT si riserva di compiere verifiche atte ad accertare la regolare iscrizione al suddetto registro per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.



3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele, e da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.



3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software di cui all'Appendice A al Capitolato Tecnico realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico, sua appendice ed Allegati.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DELLE INDAGINI

1. Prima dell'avvio delle indagini, l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento della rilevazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. L'Impresa si obbliga a predisporre il sistema CATI e i questionari elettronici secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e/o richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'Impresa è altresì tenuta allo svolgimento delle attività inerenti la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione come meglio disciplinata al successivo articolo 12 S, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, il Contact Center per l'assistenza alle Famiglie.



ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, alla data di avvio delle attività, si impegna a consegnare alla Committente i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori, che sarà fornito due settimane prima dell'inizio della formazione preliminare all'avvio delle rilevazioni. In caso di richiesta della Committente, l'Impresa dovrà trasmettere anche i curricula relativi agli intervistatori. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato tecnico.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il monitoraggio interno sulle attività delle risorse e relative figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 5 (cinque) giorni solari, il nominativo e il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 3 (tre) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore come indicato nel Capitolato Tecnico dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore.



6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui all'articolo 14 S.
11. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata dal Capitolo Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. L'impresa si obbliga a garantire, nell'esecuzione delle indagini previste, il raggiungimento del tasso di completezza minimo richiesto o di quello eventualmente migliorato in accordo alla propria offerta tecnica.
3. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018).



ARTICOLO 12 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L'impresa si obbliga a prestare tutti i "servizi connessi e strumentali" secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nonché a mettere a disposizione le dotazioni tecniche, hardware e software di cui nel Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'articolo 15 S, comma 1, lett. c).
2. Tutti i locali messi a disposizione dall'Impresa per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale – ad eccezione della sede operativa da cui opereranno gli intervistatori CATI, che dovrà essere ubicata all'interno del territorio U.E. – in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di formazione, monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione.
3. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzati a cura e spese dell'Impresa.
4. L'impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria, alla predisposizione e distribuzione del materiale didattico e delle postazioni attrezzate richieste dalla tecnica e tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica).
5. I costi dei locali per la formazione, nonché le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale ISTAT coinvolto nella formazione sia in avvio di rilevazione sia in caso di ulteriori incontri formativi sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.
6. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente, al sistema di gestione del servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
8. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico.
9. Le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale ISTAT coinvolto nel monitoraggio presso l'Impresa sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
10. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
11. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate nel Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'operatività del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, è sottoposta ad un prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per l'accertamento delle stesse e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con l'Impresa, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato.
3. Nel corso delle procedure di test del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo. L'esito positivo della verifica del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la messa a disposizione, da parte dell'Impresa, del Contact Center, del sistema e degli applicativi nella versione definitiva pronta all'utilizzo per l'avvio del Contact Center, lo svolgimento della formazione iniziale e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.
5. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate in sede di Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
7. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni continuative, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel capitolato tecnico l'ISTAT effettuerà verifiche, con cadenza trimestrale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura delle attività relative al periodo di riferimento:
 - a) con riferimento alle attività di **conduzione e gestione delle interviste** e relativamente alla verifica in ordine alla **completezza delle interviste** secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico, per il periodo di rilevazione. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate,



- individuare secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
- b) con riferimento all'erogazione dei **servizi connessi e strumentali**, per le attività erogate nel trimestre. L'accettazione degli stessi dovrà risultare da apposito verbale.
8. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
10. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Committente.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle azioni contrattuali applicabili ai casi riscontrati.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività di verifica, quest'ultima verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
14. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o eventualmente di quelli migliorativi offerti.
15. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Per quanto attiene il tasso di completezza previsto per le interviste, l'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima *<ovvero del valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo il criterio di seguito illustrato, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
19. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza per le interviste dell'intero periodo di rilevazione, di cui al Capitolato Tecnico, sia inferiore alla

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario (cosiddetta "quota sospesa") calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Riduzione del tasso di completezza raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
-1%	4,00%
-2%	8,00%
-3%	12,00%
-4%	16,00%
-5%	20,00%

In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.

20. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
21. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
22. La Committente effettuerà la verifica di conformità relativamente ai CAM per le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (Decreto 13 dicembre 2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) in caso di acquisto/noleggio di nuove attrezzature.

ARTICOLO 14 S

PENALI E RILIEVI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle interviste.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le **interviste** risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto al valore minimo *<ovvero valore migliorativo offerto>*, per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
2. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.
3. **Numeri di telefono errati.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come errato dall'Impresa, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento.
4. **Impiego di personale non formato coinvolto nella rilevazione.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che risorse non formate secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico, svolgano attività di intervistatore, di supervisore



di sala, di operatore del Contact Center, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna risorsa non formata.

5. **Mancato ripristino delle funzionalità del sistema CATI entro 6 ore lavorative.** Per ogni ora di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto al termine massimo di ripristino delle funzionalità, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00).
6. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto a tutte le tempistiche, con esclusione di quelle oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 500,00 (cinquecento/00). L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il mancato rispetto delle tempistiche dovesse perdurare per oltre 15 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
7. **Mancata comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, si rendesse necessaria la sostituzione di una risorsa e l'Impresa non comunicasse all'ISTAT per iscritto con un preavviso di 5 giorni, rispetto alla data prevista di sostituzione, la relativa motivazione ed il nuovo nominativo allegandone il Curriculum, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mancata comunicazione.
8. **Mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Contact Center.** In caso di mancato rispetto dei tempi concordati per iscritto con Il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Contact Center, dell'orario di operatività del Contact Center negli orari prescritti *<ovvero migliorativi offerti>* oppure in caso di mancato rispetto della percentuale minima *<ovvero valore migliorativo offerto>* delle chiamate inbound gestite su base mensile con un tempo massimo di attesa della risposta dell'operatore del Contact Center pari a 10 secondi o di superamento mensile del numero di 3 rilievi a seguito di segnalazioni di malfunzionamento da parte delle famiglie come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà per ciascuna dei precedenti tre inadempimenti una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00)
9. **Mancato rispetto delle modalità per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute".** Qualora, nel corso delle verifiche effettuate dall'Istat, risulti il mancato rispetto delle modalità richieste per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute", ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.
10. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di 3 rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica o agli indicatori o ai file di microdati, previste dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
11. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle tempistiche relative all'invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati.** In caso di superamento del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



numero massimo di numero 3 rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).

12. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.** Qualora dalle attività di monitoraggio di ISTAT, in sala e/o da remoto, si riscontri il superamento di numero 3 rilievi in caso di mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste alla famiglia, rispetto alle specifiche del capitolato e/o a quanto proposto in offerta, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
13. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.** Qualora dalle verifiche effettuate da ISTAT si riscontri il superamento di numero 3 rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte in sede di gara, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte di ISTAT, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al precedente comma 8.
14. Istat si riserva di applicare una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa,
 - immissione nella rete interna dell'ISTAT di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
15. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà all'Impresa - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario all'Impresa per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "Condizione particolare di risoluzione".
16. *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile al trattamento:* Nel caso in cui, come previsto all'articolo 19 S "Nomina Responsabile del trattamento – Istruzioni", all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà all'Impresa - Responsabile primario del trattamento - una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



cui all'art. 15 S "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "condizione particolare di risoluzione">.

17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ad ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
22. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e saranno formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
23. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.
24. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo intitolato "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012" comma 2 e 3 o di difformità rispetto alla modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato VI e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, _____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo in cifre>* € _____, _____ *<ove presenti>*, così suddiviso:
 - a. Servizio di conduzione e gestione di interviste CATI di cui all’articolo 1 S, comma 1, lettera a);
 - b. Prestazione dei servizi connessi e strumentali all’indagine per un massimo di 2 canoni trimestrali di cui all’articolo 1 S, comma 1, lettera b).
2. I corrispettivi unitari pattuiti per la prestazione dei servizi sono i seguenti:
 - a. Prezzo unitario per la conduzione e gestione di intervista CATI pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, _____ = (_____/_____) IVA esclusa;
 - b. Prezzo unitario del canone trimestrale, per la prestazione dei servizi connessi e strumentali all’indagine, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, _____ = (_____/_____) IVA esclusa;
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il corrispettivo unitario del canone trimestrale ed i corrispettivi unitari per la conduzione e gestione delle interviste sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. In relazione al servizio di conduzione e gestione delle interviste di cui al comma 1, lettere a), il corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell’articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”.
6. Il Fornitore prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti nel Capitolato Tecnico per le interviste *<ovvero del valore migliorativo offerto>*, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Capitolato Tecnico e al precedente articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, salva l’applicazione di ulteriori penali ove previste.
7. In particolare, il corrispettivo relativo alla conduzione e gestione delle interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:
 - per intero il corrispettivo unitario per ciascuna intervista qualora sia stata raggiunta o superata la soglia minima *<ovvero il valore migliorativo offerto>* per il tasso di completezza;



- qualora sia stato raggiunto un tasso di completezza delle interviste in misura inferiore alla soglia minima *<ovvero al valore migliorativo offerto>*, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dello stesso articolo 13 S;
8. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza trimestrale sulla base delle attività erogate e verificate nel trimestre ai sensi dell’articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, comma 7, lett. b).
 9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
 10. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
 11. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
 12. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1.
 13. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT.
 14. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.
 15. Il Fornitore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo la tempificazione concordata con ISTAT. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell’indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata rispetto al periodo di riferimento, a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio” di cui all’articolo 13 S “Verifica di conformità e quota sospesa”, comma 11 con riferimento a:
 - a. servizio di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), relativamente alle interviste complete;
 - b. prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all’articolo 1 S, comma 1, lett. b).
2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 809134551F. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell’indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e di seguito indicate. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato .xml) come determinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n.55, da inoltrare alla Committente tramite l'apposito sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica	
Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	
Data di avvio del servizio:	
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione



resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' articolo 20 S "Nomina responsabile del trattamento - istruzioni" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile *<eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile al trattamento>*: e/o del Sub Responsabile>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'articolo 20 S "Nomina Responsabile del trattamento - istruzioni" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile *<eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub*



responsabile al trattamento: e/o dal Sub Responsabile>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la



produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - ISTRUZIONI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "*Titolare*") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e per la durata dello stesso, impegnandosi ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE/2016/679 nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegate decreto legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare
2. Il Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dati prevista dal Programma statistico nazionale nell'ambito dell'indagine sui consumi energetici al fine di acquisire stime sui consumi di energia delle famiglie.



4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono il campione di famiglie residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto ai sensi della successiva lett. d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d. autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo "*persone autorizzate*"):
 - definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
 - e. garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto;
 - f. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati



solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- g. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - h. su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - i. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Qualora le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tale/i operatore/i Responsabile/i del trattamento (nel seguito del presente articolo "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE, previa specifica autorizzazione scritta del Titolare
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del



trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute, nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

9. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (famiglie e individui) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
10. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
 - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
 - fornisca le informazioni di cui al precedente punto 10 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
 - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, minori, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
 - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dai questionari predisposti dal Titolare;
 - assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



11. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto a:
 - inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
12. In caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
 - informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - assistere il Titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
14. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
16. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della



diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

17. Il Responsabile deve comunicare al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’art. 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio “Referente per le attività di trattamento dei dati” effettuate per conto del Titolare in esecuzione del presente contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto i metodi di cancellazione sicura e definitiva con i quali si è proceduto a tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna a operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del contratto, ulteriori garanzie quali l’adesione ad un codice di condotta o ad un meccanismo di certificazione di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno approvati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
23. Il Titolare si impegna a consentire al Responsabile l’accesso ai dati necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
24. Sarà obbligo del Titolare vigilare durante tutta la durata del trattamento sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali da parte del Responsabile, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche in



collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati o il Referente per le attività di trattamento dei dati del Responsabile.

25. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
26. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in tema di trattamento dei dati personali o di prescrizioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che generino nuovi adempimenti o requisiti di liceità (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica o organizzativa in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche e organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi adempimenti o requisiti.

ARTICOLO 20 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.
3. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente Intesa San Paolo IT3800306903240100000005558.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
7. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
8. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
9. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.
10. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c..

Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio delle indagini

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT – edizione 2 – ID 2205

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate
Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste
Articolo 12 S: Servizi connessi e strumentali
Articolo 13 S: Verifica di conformità e quota sospesa
Articolo 14 S: Penali e rilievi
Articolo 15 S: Corrispettivo
Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento
Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione
Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 19 S: Nomina Responsabile del trattamento - Istruzioni
Articolo 20 S: Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;
Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa ;
Articolo 10G – garanzia definitiva;
Articolo 11G – Recesso;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;
Articolo 14 G – Subappalto;
Articolo 15 G- Foro esclusivo;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G - Risoluzione;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)